

COMUNE DI RIOLUNATO
(Provincia di Modena)



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA RIFIUTI
(TARI)**

Allegato alla Deliberazione C.C. N. 4 del 30/03/2023

Sommario

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Oggetto	3
Articolo 2. Definizioni	3
Articolo 3. Applicazione temporale	3
Articolo 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile	3
Articolo 5. Articolazione tariffaria	5
Articolo 6. Utenze domestiche	6
Articolo 7. Utenze non domestiche	7
Articolo 8. Tributo giornaliero	8
Articolo 9. Tributo Provinciale	8
TITOLO 2 - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	8
Articolo 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	9
Articolo 11. Esenzioni	10
Articolo 12. Riduzioni	11
Articolo 13. Riduzioni per le utenze non domestiche	11
Articolo 14. Riduzioni per compostaggio aerobico	11
Articolo 15. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	12
Articolo 16. Incentivi per la raccolta differenziata	12
Articolo 17. Scuole statali	13
Articolo 18. Agevolazioni sociali	13
Articolo 19. Inammissibilità del cumulo delle riduzioni	13
TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	13
Articolo 20. Dichiarazione	13
Articolo 21. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati	16
Articolo 22. Modalità di versamento e sollecito di pagamento	18
Articolo 23. Rateizzazione degli avvisi bonari TARI	20
Articolo 24. Rimborsi e compensazioni	20
TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	20
Articolo 25. Entrata in vigore e disposizioni transitorie	20

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Comune di Riolutato, nonché dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997.
2. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti e il Regolamento generale delle entrate comunali.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. La gestione, la definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali sono disciplinate dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitaria.

Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del tributo:
 - a) Per locale si intende una superficie chiusa sui quattro lati;
 - b) Per area si intende una superficie che non presenta i requisiti di cui alla precedente definizione.

Articolo 3. Applicazione temporale

- 1 Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
- 2 L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

Articolo 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
4. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, sono esclusi dal tributo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
 - c) le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, etc..) e prive di licenza o autorizzazione comunale;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
 - e) i locali stabilmente riservati esclusivamente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) stalle, fienili, metati, carbonili o altri immobili con destinazione simile e non più utilizzati per tali scopi che non siano stati oggetto di interventi edilizi con esclusione degli interventi relativi al rifacimento della copertura, privi di utenze e non dotati di alcun servizio tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuoti e che non costituiscano pertinenza dell'abitazione;
 - g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed in particolare: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le

aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

- k) solai, sottotetti e locali in genere vuoti, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o da montacarichi
- l) quota parte dei locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50;

Articolo 5. Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche, a loro volta suddivise in tariffa fissa e variabile.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158.
3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.
5. Le categorie delle utenze domestiche, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si suddividono in:

Cat. Utenza	Descrizione
D01	Utenze domestiche con 1 componente
D02	Utenze domestiche con 2 componenti
D03	Utenze domestiche con 3 componenti
D04	Utenze domestiche con 4 componenti
D05	Utenze domestiche con 5 componenti
D06	Utenze domestiche con 6 o più componenti

6. Le categorie delle utenze non domestiche, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si suddividono in:

Cat. Utenza	Descrizione
N01	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02	02. Campeggi, distributori carburanti
N03	03. Stabilimenti balneari
N04	04. Esposizioni, autosaloni
N05	05. Alberghi con ristorante
N06	06. Alberghi senza ristorante
N07	07. Case di cura e riposo

N08	08. Uffici, agenzie, studi professionali
N09	09. Banche ed istituti di credito
N10	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
N11	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
N12	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
N13	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
N14	14. Attività industriali con capannoni di produzione
N15	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
N16	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
N17	17. Bar, caffè, pasticceria
N18	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
N19	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
N20	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
N21	21. Discoteche, night club

Articolo 6. Utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente, a meno che il contribuente non presenti denuncia di variazione.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo per un periodo non inferiore all'anno;

- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate/possedute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei nuclei.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche o di persone fisiche che non sono residenti nel territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume, come numero di occupanti ai fini del calcolo, quello di 2 unità.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano separatamente ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
9. In caso due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la quota variabile si applica una sola volta.
10. I locali adibiti ad attività di Bed and Breakfast e simili sono inseriti nella categoria tariffaria non domestica 06 "Alberghi senza ristorante"; essendo tali locali ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del titolare dell'attività, la superficie di riferimento, pari a mq 9 per ogni posto letto (così come evidenziato nelle denunce di inizio attività inviate al Comune), dovrà essere scorporata dalla restante superficie per la quale continuerà ad applicarsi la relativa tariffa per utenza domestica.
11. I locali adibiti a Room & Breakfast, affittacamere e simili sono inseriti nella categoria tariffaria non domestica 06 "Alberghi senza ristorante" oppure 05 "Alberghi con ristorante" a seconda della tipologia.

Articolo 7. Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività di cui all'art. 5 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta, sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT, da quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA, dall'atto di

autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 8. Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile del tributo giornaliero è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il tributo giornaliero è riscosso unitamente con il Canone Unico Patrimoniale (CUP).

Articolo 9. Tributo Provinciale

4. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504.
5. Il tributo Provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto e che non risultino accatastati unitamente a unità immobiliari catastali a destinazione ordinaria, non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
 - b) le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci potature ecc, (fienili e simili);
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici con produzione di rifiuti urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alla disposizioni regolamentari vigenti.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	abbattimento del
officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:	10%
elettrauto:	10%
carrozzerie,falegnamerie,verniciatori,ceramiche, smalterie:	15%
officine di carpenteria metallica:	15%
tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie:	10%
ambulatori medici/dentistici, radiologici/odontotecnici, laboratori analisi	10%
lavanderie a secco e tintorie non industriali:	15%
Attività di ristorazione e simili	15%

Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

- a) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.
- b) Ogni anno entro il 30 aprile il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.
- 4. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupati esclusivamente da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Articolo 11. Esenzioni

- 1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
 - b) i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi e non rientranti nella seguente lettera c);
 - c) i locali e le aree di proprietà del Comune utilizzate per attività ricreative da associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, fatta eccezione per i locali destinati sale da ballo e da gioco e all' esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
 - a) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 - b) I locali esclusivamente adibiti a scuola materna privata-paritaria in considerazione della rilevante finalità sociale del servizio di istruzione all'infanzia.
- 2. Il costo relativo alle esenzioni espone rimangono a carico del bilancio del Comune.

Articolo 12. Riduzioni

1. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il tributo e' dovuto nella misura del 40 per cento della tariffa, nelle zone non servite. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 400. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 13. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa a favore delle attività produttive, artigianali, commerciali e di servizi che dimostrino, a mezzo idonea documentazione, di avere obiettivamente ed effettivamente destinato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, quindi non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti speciali prodotti nei locali oggetto di tassazione. La riduzione è da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione della prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro il 30 aprile successivo a quello di effettuazione del recupero di rifiuti speciali assimilati, allegando documentazione probatoria (MUD, copia formulari di identificazione rifiuti, ecc.).

Articolo 14. Riduzioni per compostaggio aerobico

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio aerobico dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa.

2. Alle imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa.
3. La riduzione è subordinata alla presentazione all'avvio, di apposita dichiarazione attestante l'attivazione dell'attività di compostaggio aerobico. La riduzione produce i propri effetti dal giorno della presentazione e dovrà essere confermata annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a pena di decadenza. La riduzione verrà applicata a consuntivo, mediante compensazione. La cessazione anche in corso d'anno dell'attività di compostaggio aerobico dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune; in caso di mancata comunicazione di cessazione il beneficio verrà revocato per l'intero anno di riferimento. La dichiarazione dovrà essere corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e da materiale fotografico comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività.
4. A seguito della presentazione della suddetta dichiarazione, il Comune potrà, in ogni momento, procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento, in caso di altre riduzioni applicate, è possibile il cumulo con le riduzioni di cui al presente articolo.

Articolo 15. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del 30% per i locali o aree, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno o quattro giorni per settimana, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Il soggetto o l'ufficio al quale è affidata la gestione ordinaria verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che danno diritto alle riduzioni.

Articolo 16. Incentivi per la raccolta differenziata

1. Oltre alle riduzioni di cui agli articoli precedenti, in applicazione dell'art. 67 del DL 507/93, potranno essere definite ulteriori riduzioni alle utenze domestiche e/o alle utenze non domestiche collegate alla raccolta differenziata, mediante l'attivazione di specifiche rilevazioni dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso l'Isola Ecologica Intercomunale.
2. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilirà in sede di approvazione delle tariffe annuali, criteri e modalità per il riconoscimento delle suddette riduzioni.

Articolo 17. Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 18. Agevolazioni sociali

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali minimi fissati annualmente dal Comune stesso.
3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.
4. L'entità della agevolazioni, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, dal competente organo comunale con apposito atto o provvedimento al quale si rinvia.

Articolo 19. Inammissibilità del cumulo delle riduzioni

1. La riduzione della tassa è unica anche nel caso in cui si verifichino contemporaneamente più ipotesi tra quelle indicate dei commi precedenti. In caso di contestuale spettanza, a favore dello stesso soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, non è ammesso il cumulo delle stesse e si applica unicamente l'agevolazione che da diritto alla riduzione più elevata.

TITOLO 3 - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 20. Dichiarazione

1. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ai sensi dei commi 684-685 dell'art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 e di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, tenuto conto che le modifiche apportate al citato comma 684 dall'art. 3ter del D.L. 30/04/2019 n. 34 non trovano applicazione per la TARI. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente presso lo sportello fisico, a mezzo posta ordinaria o con raccomandata a/r, a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online qualora attivo. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.
4. Tutte le informazioni riguardanti la gestione dei rifiuti urbani, nonché le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, possono essere fornite attraverso il Portale di Trasparenza per la gestione dei rifiuti TARI, presente anche sul sito Internet istituzionale.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi, per il quale si rimanda al comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti.
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa

hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, atto di compravendita, ecc.).
8. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
10. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
11. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 8 e 9, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
12. In deroga a quanto disposto dal comma 9, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 21. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 16, una richiesta scritta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta scritta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 17.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio e scaricabile dal sito web comunale nonché dal Portale di trasparenza per la gestione rifiuti. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste scritte di informazioni/reclamo, il Comune invia, di norma con posta elettronica una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
5. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì,

l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso .

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 22. Modalità di versamento e sollecito di pagamento

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente, tra l'altro, l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, di norma, in 3 rate scadenti nei giorni 31 luglio, 31 ottobre e 02

dicembre, o in unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Su richiesta dell'ufficio, con atto dell'organo competente, tali scadenze possono essere modificate nel numero, nella misura e nella data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 66% del totale del tributo dovuto, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 (venti) giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 (dodici). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune può provvedere all'invio per posta ordinaria di un sollecito bonario di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, successivamente si procederà alla notifica anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di sollecito notificato e avviso di accertamento, quest'ultimo integrato con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 23. Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 17 possono essere ulteriormente rateizzati su richiesta del contribuente che dichiara, mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico e/o di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
2. L'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare.
4. La scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva.
5. Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione non sono applicati interessi.
6. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
7. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rimanda all'art. 16 del Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 24. Rimborsi e compensazioni

1. Relativamente a rimborsi e compensazioni, si rimanda al Regolamento generale delle entrate comunali.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.